

Natura cautelare della sospensione dei contratti pendenti e autorizzazione inaudita altera parte

Tribunale di Rovigo, Decreto del 9 agosto 2017. Pres., est. Martinelli.

Concordato preventivo – Sospensione dei contratti pendenti – Concordato con riserva – Natura cautelare della sospensione – Autorizzazione inaudita altera parte

In tema di contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall., la compatibilità sistematica della sospensione di detti contratti con lo scioglimento, tramite l'autorizzazione giudiziale all'esercizio del diritto potestativo riconosciuto all'imprenditore, va ricondotta alla natura cautelare del primo istituto rispetto al secondo, così che la sospensione trova la sua sede naturale nella c.d. fase in bianco, ove l'imprenditore deve valutare la compatibilità e funzionalità del contratto rispetto all'obiettivo perseguito dal piano, impedendo la maturazione di costi in prededuzione.

Pertanto, se l'autorizzazione allo scioglimento resta preclusa durante la fase cd. di concordato preventivo in bianco, a causa dell'impossibilità per il tribunale di effettuare il vaglio di compatibilità e funzionalità rispetto al piano (né sarebbe sufficiente una anticipata disclosure data la non vincolatività dei propositi), al contrario, la sospensione non può che essere vista come il necessario baluardo a tutela delle ragioni dell'imprenditore, con la conseguenza che la richiamata natura cautelare dell'istituto giustifica il richiamo all'art. 669-sexies c.p.c. e dunque la possibilità di emissione del provvedimento inaudita altera parte nei limiti in cui non solo l'instaurazione del contraddittorio, ma anche solo il decorso del termine fino all'udienza, possano recare grave pregiudizio alle ragioni dell'imprenditore.

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dr. Mauro Martinelli, Presidente relatore ed estensore
Dr. Fabio Massimo Saga, Giudice
Dr.ssa Valentina Vecchietti, Giudice

nella causa rubricata sub n. 6/2017 R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

La “G. s.p.a.” ha depositato il 20 luglio 2017 domanda di concessione del termine di cui all’art. 161, VI comma l.f. cui è seguito il decreto del 28 luglio 2017 di accoglimento; successivamente la ricorrente, con istanza depositata il 7 agosto 2017, ha richiesto la sospensione – con provvedimento concesso *inaudita altera parte* - dei seguenti contratti pendenti:

A) Contratto del 22 marzo 2016 stipulato con l’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino denominato “Lavori di Prima Fase funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera di Arzignano – Montecchio Maggiore C.U.P.”;

B) Contratto stipulato con la “C. s.r.l.” di subappalto datato 21 dicembre 2016 avente ad oggetto l’esecuzione delle attività relative all’indagine magnetotermica finalizzata alla valutazione del rischio bellico per la realizzazione della struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore;

C) Contratto di subappalto del 4 gennaio 2017 stipulato con la “E. s.r.l.” avente ad oggetto lo scavo di sbancamento generale, la realizzazione di un nuovo parcheggio provvisorio, il ripristino ed adeguamento della rete fognaria by pass;

D) Contratto del 30 settembre 2016 sottoscritto con la V. Servizi s.r.l. di subappalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di fondo e settimanale ex invalidi civili/ex Celle presso la struttura ospedaliera di cui al contratto indicato alla lettera A), deducendo il pericolo di pregiudizio irreparabile nella possibile escussione di una polizza fideiussoria rilasciata dalla ricorrente per l’importo di euro 3.395.734,38 e di una ulteriore di euro 3.864.997,20 e nella eventuale risoluzione dei contratti per inadempimento con maturazione in prededuzione dei crediti risarcitori conseguenti.

* * *

La ricostruzione dogmatica seguita dal Tribunale adito è nota: la compatibilità sistematica della sospensione con lo scioglimento – attraverso la autorizzazione giudiziale all’esercizio del diritto potestativo – deriva dall’attribuzione di una natura cautelare del primo istituto rispetto al secondo.

La sospensione, dunque, trova la sua sede naturale nella c.d. fase in bianco ove l’imprenditore deve valutare – nell’ottica di predisposizione del piano – la compatibilità e funzionalità del contratto stesso rispetto all’obiettivo perseguito, impedendo la maturazione di costi prededuttivi durante la pendenza del termine di cui all’art. 161, VI comma l.f.

In quest’ottica, se l’autorizzazione allo scioglimento resta preclusa durante la fase in bianco, a causa dell’impossibilità per il Tribunale di effettuare il vaglio di compatibilità e funzionalità rispetto al piano (né sarebbe sufficiente una anticipata *disclosure* data la non vincolatività dei propositi manifestati), la sospensione diventa il baluardo imprescindibile per la tutela delle ragioni dell’imprenditore.

La natura marcatamente cautelare della sospensione giustifica altresì il richiamo all’art. 669 *sexies* c.p.c. ovvero la possibilità di emissione del provvedimento *inaudita altera parte* nei limiti in cui non solo l’instaurazione del contraddittorio, ma anche solo il decorso del termine fino all’udienza, possano pregiudicare gravemente le ragioni dell’imprenditore.

D'altronde la natura recettizia dell'atto corrobora la necessità di una lettura sistematica ampia che ricorre ad integrare il disposto dell'art. 169 *bis* l.f. – nei limiti di compatibilità – con la disciplina del c.d. rito cautelare uniforme.

Certamente le ragioni di urgenza e celerità sottolineate non consentono sovente di richiedere preventivamente il parere dei Commissari giudiziali, inducendo a ritenere opportuno prima cristallizzare lo *status quo* giuridico e successivamente, instaurare il contraddittorio, anche nei confronti degli ausiliari giudiziari, sugli aspetti giuridici e fattuali sottesi.

Nel caso di specie la ricorrente ha manifestato le ragioni per le quali non solo verosimilmente non ci sarà funzionalità dei contratti indicati con il piano in continuità redigendo (data anche la antieconomicità degli stessi), ma anche il pericolo di maturazione di importanti debiti prededuttivi nell'ipotesi di mancata autorizzazione alla sospensione.

Sussistono per tanto i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare sulla base della sola prospettazione della parte ricorrente.

Da ultimo deve evidenziarsi come la previsione di un termine massimo di durata della autorizzazione alla sospensione (sessanta giorni prorogabile di ulteriori sessanta giorni) funzionalizzata alla tutela del terzo contraente *in bonis* impedisca di ritenere possibile superare la durata indicata, sicché il termine deve ritenersi decorrente dalla ricezione dell'atto di parte autorizzato (sottolineandosi come la natura cautelare dell'atto impedisca altresì di invocare la sospensione feriale dei termini processuali)

P. Q. M.

A) AUTORIZZA *inaudita altera parte* la “G. s.p.a.” alla sospensione dei contratti stipulati indicati nella istanza (Contratto del 22 marzo 2016 stipulato con l'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino denominato “Lavori di Prima Fase funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera di Arzignano – Montecchio Maggiore C.U.P.”; Contratto stipulato con la “C. s.r.l.” di subappalto datato 21 dicembre 2016 avente ad oggetto l'esecuzione delle attività relative all'indagine magnetotermica finalizzata alla valutazione del rischio bellico per la realizzazione della struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio Maggiore; Contratto di subappalto del 4 gennaio 2017 stipulato con la “E. s.r.l.” avente ad oggetto lo scavo di sbancamento generale, la realizzazione di un nuovo parcheggio provvisorio, il ripristino ed adeguamento della rete fognaria by pass; Contratto del 30 settembre 2016 sottoscritto con la V. Servizi s.r.l. di subappalto avente ad oggetto il servizio di pulizia di fondo e settimanale ex invalidi civili/ex Celle presso la struttura ospedaliera di cui al contratto indicato alla lettera A), per la durata di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di esercizio del diritto potestativo autorizzato alla parte;

B) FISSA l'udienza del 7 settembre 2017 alle ore 12.20 per la rituale instaurazione del contraddittorio sulle domande formulate dalla ricorrente, con onere di notificazione alle controparti entro il 25 agosto 2017;

C) DISPONE che i Commissari giudiziali depositino motivato parere entro il 1 settembre 2017.

Si comunichi alla ricorrente ed ai Commissari giudiziali.
Rovigo, 09/08/2017